

OGGETTO: Circ. Agenzia Entrate n. 2/E - Tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali

Carissime/Carissimi,

è stata pubblicata in data odierna la Circolare con la quale l'Agenzia delle Entrate fornisce le prime istruzioni operative sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in merito alla **tassazione degli incrementi retributivi** derivanti dai rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni. Infatti, nella Legge di Bilancio si prevede che gli incrementi retributivi corrisposti nel corso del 2026, in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026, **siano assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 5%.**

Ambito di applicazione dell'imposta agevolata

L'imposta sostitutiva agevolata si applica ai lavoratori del **settore privato** con un **reddito da lavoro dipendente**, che nell'anno 2025, non sia superiore a **33 mila euro**. Inoltre, può essere applicata ai **solli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta** (oltre alle dodici mensilità, anche la tredicesima e la quattordicesima). Restano, invece, **escluse** le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all'ordinaria attività come, ad esempio, **gli scatti di anzianità, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo, e le indennità di turno.**

Altresì, sono **escluse** anche le **somme erogate una tantum**, se disposte dal rinnovo contrattuale, e il **TFR**, dal momento che l'erogazione avviene in un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa.

L'agevolazione si applica anche laddove l'incremento retributivo abbia assorbito l'importo riconosciuto al dipendente a titolo di **superminimo**.

Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno

La legge di bilancio ha introdotto, per l'anno 2026, misure fiscali di favore con riferimento alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni. In particolare, il comma 10 della legge prevede un'imposizione sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al **15%, con il limite annuo di 1.500 euro**. Le indicazioni dell'Agenzia prevedono che rientrino nell'agevolazione anche le **indennità di reperibilità** previste dai contratti collettivi, in relazione alle tipologie di lavoro innanzi indicate (lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e lavoro a turni). Come precisato, invece, nella stessa Circolare, sono **escluse** dall'ambito di applicazione dell'agevolazione:

- le somme erogate in base ad accordi territoriali e aziendali
- gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal

- lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni),
- gli istituti retributivi differiti (Tfr),
 - le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (anche tredicesima e quattordicesima mensilità).

Restano, inoltre, **escluse** le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario e i compensi che, benché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono, in tutto o in parte, la retribuzione ordinaria.

L'agevolazione **non si applica**, altresì, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, in ragione del fatto che ai medesimi è riconosciuto un trattamento integrativo speciale (comma 18 della legge di bilancio 2026).

Tempistiche e modalità di fruizione delle agevolazioni

L'imposta sostitutiva si applica, fermo restando il principio di cassa allargato, agli importi corrisposti dal **1° gennaio al 31 dicembre 2026**, sono, pertanto, **esclusi**, gli importi derivanti dai rinnovi, ma erogati **prima del 1° gennaio 2026**.

Le imposte sostitutive sono applicate direttamente dal sostituto d'imposta, che deve versarle utilizzando i codici tributo istituiti con risoluzione n. 2/E approvata lo scorso 29 gennaio. In ogni caso il lavoratore potrà avvalersi della tassazione ordinaria, salvo espressa rinuncia scritta.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il testo della circolare

[Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 24/02/2026](#)

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, Vi ringraziamo per l'attenzione e porgiamo

Cordiali Saluti